

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA

### DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

14.

## RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni (944) . . . . .	251
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente le modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale (945)	252
Agevolazioni doganali alla industria saccharifera dell'Albania (951) . . . . .	252
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (952). ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	252
Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940-XVIII (974) . . . . .	253
Abrogazione e sostituzione del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV-1942-XX (988)	253

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri Berninzone, Biscioni, D'Havet, Miori, Luxardo, Pisenti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni. (944)**

PASSARETTI, *Relatore*, rileva come il provvedimento in esame si ispiri alle superiori necessità della nazione in guerra. Il Regio decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, aveva, a suo tempo, disciplinata la complessa materia dei punti franchi e dei depositi franchi, ma senza prevedere la possibilità del divieto di riesportazione delle merci ivi depositate; divieto che ora, invece, le attuali contingenze belliche rendono necessario. A questo provvede il decreto-legge

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

6 giugno 1940-XVIII, sottoposto alla Commissione per la sua conversione in legge.

Una sola eccezione è fatta al divieto, nei riguardi delle merci imbarcate sui piroscafi, limitatamente al fabbisogno dell'equipaggio, e sempre che tale fabbisogno venga riconosciuto dalle competenti autorità doganali.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale. (945)**

DALL'ARMI, *Relatore*, rileva che la forma del decreto-legge data al provvedimento è stata resa necessaria dalla sua portata economica, al fine di evitare speculazioni. Si tratta di tutelare questi tre prodotti nazionali, elevandone le tariffe doganali. Precisa i caratteri di ciascun prodotto e l'ammontare delle rispettive nuove tariffe, di cui la protezione adottata in passato si rivelava ormai insufficiente, in conseguenza degli sviluppi della situazione nazionale.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Agevolazioni doganali all'industria saccarifera dell'Albania. (951)**

CUPELLO, *Relatore*, ricorda come nel programma di sviluppo agricolo e industriale dell'Albania era stato previsto l'impianto, colà, di uno zuccherificio destinato a lavorare le barbabietole, la cui produzione è ormai bene avviata. Siccome le attuali contingenze belliche non mettono in grado l'industria nazionale di fornire prontamente i macchinari necessari per l'industria saccarifera, vien data facoltà, col disegno di legge in esame, di importare in esenzione doganale, in Albania,

le macchine necessarie e le loro parti, sempre che sia riconosciuta l'impossibilità che vengano fornite dal territorio dell'Unione doganale. Mette in vista come la durata del provvedimento, di cui propone l'approvazione, è limitata a due anni.

MONTESI ritiene opportuno chiarire che, per rifornire l'industria saccarifera albanese con macchinario del mercato nazionale, bisognerebbe attendere parecchio tempo, mentre il cennato programma già da tempo approvato, prevedeva la fornitura del macchinario stesso dalla Germania. Chi dovrebbe ora fornire l'intera attrezzatura è precisamente la Boemia; una prima parte degli impianti sarà pronta entro un anno, il resto potrà entrare in funzione al massimo tra due anni.

Le coltivazioni di barbabietola in Albania sono ben avviate, impegnando 12 mila ettari di terreno. Del resto questo zuccherificio da impiantarsi a Coritza, ottima località lontana dalla malaria, non è che il primo tra quelli previsti; agli altri si potrà provvedere, in tempo più propizio, con materiale nazionale.

DALL'ARMI chiede se è possibile introdurre una discriminazione tra la parte di macchinario da fornirsi dall'estero e l'altra da fornirsi dall'Italia.

MONTESI precisa che le industrie boeme dovranno fornire l'intero impianto, il che rappresenta un vantaggio in questo momento in cui le nostre industrie devono provvedere alle esigenze di guerra.

CATTANIA tiene a mettere in evidenza come la questione si restringa al solo campo dello zucchero; perchè per il resto, quanto a fornitura di macchinari all'Albania, si è già fatto molto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (952)**

MILANI, *Relatore*, rileva come il disegno di legge comprenda tre provvedimenti. Il primo, concernente l'importazione temporanea di miele greggio, per essere raffinato o impiegato nella fabbricazione di dolciumi, trova la sua giustificazione nel fatto che la produzione del miele italiano è ancora insufficiente al bisogno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il secondo riguarda le lamiere e nastri di ferro laminati a freddo e i fili di ferro e di acciaio grezzi o soltanto lucidati, da servire per la fabbricazione delle chiavette apriscatole e dei ribattini, ed è determinato dalle attuali difficoltà di approvvigionamento di prodotti semilavorati di ferro nazionale.

Quanto al terzo provvedimento, si tratta dell'esportazione temporanea di tessuti di cotone che vengono fabbricati in Italia, ma hanno bisogno di una rifinitura speciale in Svizzera. Il prodotto così ottenuto ha un prezzo tale da poter essere collocato sui mercati esteri, con evidente beneficio della nostra esportazione; e del resto i dati della nostra esportazione per questo articolo sono assai modesti.

Concludendo, propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Gli articoli 1 e 2 sono approvati).*

DELFINO, sull'articolo 3, concernente la temporanea esportazione dei tessuti tipo *popeline*, pur riconoscendo l'entità minima della nostra esportazione, è contrario, in linea di massima, all'esportazione per un articolo che ha bisogno, per buoni motivi, di esser protetto.

Soltanto in considerazione delle circostanze attuali si può essere meno draconiani agli effetti del bisogno di valuta, accettando il ripristino della temporanea esportazione previsto dall'articolo 3. Ritiene eccessivo però il termine di due anni e mezzo ivi proposto, cioè fino al 31 dicembre 1942-XXI, dato che si tratta, effettivamente, di una situazione che in passato veniva prorogata di sei mesi in sei mesi, e ora non c'è ragione che riceva d'un tratto proroga sì lunga.

Propone perciò la riduzione del termine al 31 dicembre 1941-XX, cioè tra un anno e mezzo, in modo da non pregiudicare un più sollecito ripristino della protezione a guerra finita.

Presenta emendamento in tal senso al primo rigo dell'articolo 3.

MILANI, *Relatore*, chiarisce che il termine formulato del disegno di legge ministeriale è stato adottato nell'intento di lasciare alle ditte il tempo di organizzare e svolgere il proprio programma, non solo, ma anche per la necessaria preparazione dei mercati di esportazione, nel caso che questa debba estendersi su larga scala.

DELFINO osserva come la rifinitura di questo prodotto si faccia anche in Italia,

dove anzi si fa bene; soltanto che quelli che la fanno, la fanno per conto proprio. Si consenta pure che coloro che hanno interesse di mandare a rifinire il prodotto in Svizzera, lo mandino pure all'estero, ma non si dica che ciò sia necessario fino al 1942 perchè, chi se ne intende, sa come, in pratica, questa rifinitura non dura più di quindici giorni.

Quanto ai programmi di esportazione in materia di industria cotoniera, tutti sanno che questi programmi sono al massimo semestrali, e che non c'è ditta italiana che prenda impegni di là dai sei mesi per l'esportazione.

Insiste perciò nel proprio emendamento.

PRESIDENTE informa che tale emendamento è accettato dal Governo, e lo mette a partito.

*(L'emendamento è approvato, e così l'articolo. Si approva anche l'articolo 4).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940-XVIII. (971)**

ROCCA LADISLAO, *Relatore*, rileva come questi accordi commerciali con la Spagna sono già entrati in vigore, e siccome la relazione ministeriale al disegno di legge è completa per se stessa, in considerazione dell'importanza degli accordi, aventi anche riflessi politici, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

*(A questo punto entra nella sala il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci).*

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione e sostituzione del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV-1942-XX. (988)**

GORIO, *Relatore*, ricorda come il Regio decreto-legge del 1937, mentre stabiliva il ricavo minimo necessario per mantenere l'allevamento bachi di fronte a produzioni più re-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

munerative, fissava anche la somma necessaria alle filandiere per trasformare i bozzoli in seta. In tal modo, lo Stato interveniva a integrare il prezzo ricavabile per i prodotti serici venduti sul mercato estero, col risultato di favorire vantaggiosamente l'esportazione dei prodotti serici a beneficio della bilancia commerciale del Paese. Precisa come, in base a questi principi, negli ultimi due anni i bozzoli furono pagati a lire 10, fissando per la filatura lire 20 per chilogrammo.

Col mutare, però, della situazione generale in seguito allo stato di guerra, il provvedimento non è più apparso adeguato ai bisogni del momento, specialmente per il principale mercato mondiale che assorbe la maggiore quantità della nostra seta, pagandola in valuta libera. Due sono le cause che hanno fundamentalmente influito sul mutamento di questa situazione: l'aumentata differenza di prezzo sul mercato effettivo americano tra la nostra seta e quella giapponese, e il sensibile aumento di tutte le spese relative alla esportazione, specialmente di oltremare.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame mira a sostituirsi al decreto ricordato del 1937, pur mantenendone l'impostazione di ordine generale, e fissa la scadenza del provvedimento alla campagna 1941-42, sempre in riferimento alle quotazioni delle borse di seta di New York e di Yokohama, per la determinazione della misura dell'integrazione. Inoltre, esso introduce il criterio, sempre nei riguardi di dette borse, di una correlazione variabile per le sete di qualità corrispondenti alle nostre sul mercato di New York, e prevede la costituzione di uno speciale Comitato che ha la facoltà di rivedere, in ogni momento, agendo con snellezza e tempestività, la mi-

sura delle eventuali correzioni da portare. Dispone infine il disegno di legge che l'acquisto dei bozzoli e la relativa distribuzione siano fatti dalla Federazione della seta.

Poichè questi provvedimenti corrispondono in pieno alle necessità del momento, ne propone senz'altro l'approvazione.

TRAPANI LOMBARDO vorrebbe proporre all'articolo 2, quarto comma, un'aggiunta nel senso che il provvedimento della determinazione del prezzo anche per la campagna bacologica 1942, venga stabilito colle stesse modalità della campagna bacologica 1941. Ciò per evitare di prendere tra un anno di distanza, un altro provvedimento.

CICOGNI chiarisce come l'articolo 2 è stato formulato così com'è nel testo ministeriale, appunto per la necessità di rivedere anno per anno il prezzo-base per i prodotti, in funzione delle variazioni che ogni anno saranno accettate. Ove fosse introdotta la variazione proposta del camerata Trapani Lombardo questo criterio fondamentale verrebbe a essere turbato; non ritiene quindi che sia da accettarsi.

PRESIDENTE chiede al Consigliere Trapani Lombardo se insiste nel suo emendamento.

TRAPANI LOMBARDO, pur ritenendo che il prezzo-base, con la sua proposta, non verrebbe ad essere pregiudicato, dichiara di non insistere.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli articoli nel testo ministeriale.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588 concernente il regime delle esportazioni. (944)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente nuove restrizioni al regime delle esportazioni.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale. (945)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale.

**Agevolazioni doganali alla industria saccarifera dell'Albania. (951)**

**ART. 1.**

Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore di questa legge è accordato l'esonero dai dazi doganali per le macchine, gli apparecchi e loro parti introdotti in Albania per essere impiegati nella industria della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero di barbabietole, in quanto non vi sia la possibilità per la industria saccarifera

albanese di fornirsene nel territorio dell'Unione doganale.

Il riconoscimento di questa condizione è riservato al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, rispettivamente per il territorio italiano e per quello albanese dell'Unione doganale.

**ART. 2.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (952)**

**ART. 1.**

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la concessione di importazione temporanea di miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone. (Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

**ART. 2.**

La temporanea importazione di fili di ferro e di acciaio greggi o soltanto lucidati, prevista dal Regio decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa alle lamiere e nastri di ferro laminati a freddo, per la fabbricazione di chiavette apriscatole e di ribattini.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 3.

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline », rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard: per essere rifiniti. (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVII, n. 44 e nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

## ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940-XVIII. (971)**

## ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940:

a) Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti.

b) Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

## ART. 2.

La presente legge ha effetto dall'8 maggio 1940-XVIII.

**ACCORDO FRA L'UNIONE DOGANALE ITALO-ALBANESE E LA SPAGNA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI RECIPROCI ED I RELATIVI PAGAMENTI**

Il GOVERNO ITALIANO, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il GOVERNO SPAGNOLO, nell'intento di agevolare e regolare l'intercambio commerciale fra i Paesi rispettivi, hanno convenuto quanto segue:

## ART. 1.

Nel testo del presente Accordo ed agli effetti di quanto in esso convenuto si intenderà:

a) per Unione: il territorio del Regno d'Italia, del Regno d'Albania, dei Possedimenti italiani e dell'Africa italiana;

b) per Spagna: il territorio della Spagna peninsulare, le Isole Baleari e Canarie, il territorio di sovranità spagnola del Nord Africa, la zona del Protettorato spagnolo nel Marocco ed i Possedimenti spagnoli del Golfo di Guinea.

## ART. 2.

L'importazione nell'Unione delle merci di origine spagnola sarà ammessa, per la durata del presente Accordo, nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista *A*.

Reciprocamente, l'importazione in Spagna delle merci di origine dell'Unione sarà ammessa nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista *B*.

I contingenti indicati nelle liste *A* e *B* debbono considerarsi annuali; essi saranno, però, distribuiti in ragione del 50 per cento per ogni semestre, ad eccezione delle merci aventi carattere stagionale. Le quote di contingente non utilizzate nel primo semestre dell'anno saranno automaticamente aggiunte a quelle del secondo semestre.

## ART. 3.

Qualora le rispettive importazioni non si effettuino secondo il rapporto previsto dagli Accordi in vigore, i due Governi prenderanno le opportune intese al fine di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire il rapporto predetto.

A tale scopo ognuno dei due Governi potrà promuovere la convocazione della Commissione mista permanente italo-spagnola nel termine di un mese.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

I pagamenti originati dagli scambi di merci tra l'Unione e la Spagna, ad esclusione del transito, dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni degli articoli seguenti.

Il Governo italiano ed il Governo spagnolo, di comune accordo, potranno applicare le predette disposizioni a pagamenti di altra natura da effettuarsi tra l'Unione e la Spagna.

ART. 5.

I versamenti per debiti il cui regolamento deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Accordo saranno effettuati dai rispettivi debitori:

in Italia, presso la Banca d'Italia e in Albania presso la Banca nazionale d'Albania, agendo tali Banche quali cassiere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, per l'Italia e, rispettivamente, per l'Albania:

in Spagna, presso l'Istituto Español de Moneda Extranjera.

ART. 6.

a) Gli importi versati dai debitori nell'Unione saranno portati dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a credito di un conto in lire italiane, infruttifero di interessi, da aprire al nome dell'Istituto Español de Moneda Extranjera.

Di tali versamenti l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero darà giornalmente notizia all'Istituto Español de Moneda Extranjera a mezzo di appositi elenchi corredati di tutte le notizie e dettagli necessari.

L'Istituto Español de Moneda Extranjera procederà al pagamento ai creditori rispettivi del controvalore in pesetas degli importi in lire indicati negli elenchi di cui sopra, e ciò nell'ordine cronologico dei versamenti eseguiti nell'Unione.

Per la conversione in pesetas degli importi in lire risultanti dai predetti elenchi verrà applicato il cambio del giorno in cui il pagamento è disposto, determinato ai sensi delle disposizioni del successivo articolo.

b) L'Istituto Español de Moneda Extranjera trasmetterà giornalmente, all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, l'elenco dei versamenti eseguiti dai debitori in Spagna. Su tali elenchi saranno riportate tutte le notizie ed i dettagli necessari e sarà indicato, oltre all'importo in pesetas versato da ciascun debitore, il controvalore in lire italiane calcolato in base al cambio del giorno del versamento stesso, determinato ai sensi del successivo articolo.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, nell'ordine cronologico dei versamenti eseguiti in Spagna e nei limiti delle disponibilità esistenti nel conto previsto alla lettera a) del presente articolo e per il debito del conto stesso, disporrà per il pagamento ai creditori nell'Unione degli importi in lire indicati sugli elenchi di cui sopra.

ART. 7.

Agli effetti dei versamenti dei debitori nell'Unione e in Spagna e dei pagamenti ai rispettivi creditori, la conversione delle lire italiane e dei franchi albanesi in pesetas, delle pesetas in lire italiane e quella delle altre divise in lire italiane e in pesetas avverrà secondo le norme seguenti:

a) il corso del cambio tra la lira italiana e la peseta sarà fissato secondo le modalità stabilite fra i due Istituti. Tale corso sarà applicato per la conversione in lire italiane dei debiti espressi in pesetas, rispettivamente, per la conversione in pesetas dei debiti espressi in lire italiane ed in franchi albanesi;

b) i debiti espressi in divisa diversa dalla lira italiana e dalla peseta saranno convertiti in lire italiane o in pesetas ai cambi ufficiali in vigore alla Borsa di Roma, rispettivamente, a quella di Madrid nel giorno precedente a quello del versamento.

Per quanto concerne il franco albanese si terrà conto della parità fissa di lire italiane 6.25 per ogni franco albanese.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 8.

I pagamenti anticipati per merci originarie dell'Unione e, rispettivamente, della Spagna, destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente, nell'Unione, saranno regolati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Per essere ammessi al trasferimento, sia nell'Unione che in Spagna, tali versamenti dovranno essere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e, in quanto ciò sia richiesto, riferirsi ad una licenza di importazione rilasciata dalle Autorità competenti.

## ART. 9.

Di comune intesa fra il Ministero per gli scambi e per le valute ed il Ministero di industria e commercio spagnolo potranno essere autorizzate operazioni di compensazione privata.

Il regolamento di tali operazioni dovrà avvenire in conformità alle norme fissate dal presente Accordo.

## ART. 10.

L'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Spagna del 22 gennaio 1936 cessa di aver vigore con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Il saldo del conto di compensazione istituito dal citato Accordo verrà utilizzato in conformità alle intese che al riguardo intercorreranno fra il Governo italiano e il Governo spagnolo.

Gli importi che successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo saranno versati in Italia ed in Spagna a fronte di debiti il cui regolamento doveva essere effettuato ai sensi dell'Accordo del 22 gennaio 1936, saranno trasferiti in conformità alle disposizioni del Protocollo Complementare firmato in data d'oggi.

## ART. 11.

Alla scadenza del presente Accordo i debitori del Paese a favore del quale esista un saldo non trasferito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Accordo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.

## ART. 12.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e l'Istituto Español de Moneda Extranjera fisseranno di comune intesa le modalità necessarie per assicurare la regolare applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

## ART. 13.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma ed avrà effetto fino al 7 maggio 1941.

A partire da tale data esso si considererà prorogato di anno in anno se non sarà denunciato due mesi prima di ciascuna scadenza.

FATTO a Madrid, in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede, l'8 maggio 1940.

*Per l'Italia*

GASTONE GAMBARA

*Per la Spagna*

JUAN BEIGBREDER



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LISTA A.

CONTINGENTI ANNUI DI IMPORTAZIONE IN ITALIA  
DI MERCI DI ORIGINE E PROVENIENZA SPAGNOLA.

Numero della tariffa italiana	MERCE	Contingente annuo (in migliaia di lire)
34 a)	Pesci salati (sardine e acciughe).	25,000
34 b)	Pesci sott'olio (tonno)	25,000
34 b)	Pesci sott'olio (filetti di sgombro).	10,000
50 a)	Cacao in grani	12,000
274 a), 1	Piriti di ferro	21,000
274 a), 2	Minerali di ferro	85,000
274 f)	Wolframio (tungsteno)	1,000
280 a)	Lingotti di ghisa	50,000
284 a)	Acciaio in lingotti	10,000
379 a)	Piombo in pani	15,000
604	Legno di okumé	9,600
624 b)	Sughero in tavole	2,000
624 c)	Sughero in turaccioli	1,500
624 d)	Sughero in dischi	500
644	Residui della distillazione degli oli minerali (Fuel-oil, Diesel-oil)	40,000
655 a)	Colofonia	13,000
656 a)	Trementina	6,000
658 a), 5	Oli essenziali ed essenze	500
715 c)	Sali potassici (cloruro)	15,000
805	Pelli grezze	10,000
	Albania	500
	Colonia, Possedimenti e A. O. I.	2,000
	Merci varie	14,400
862	Libri e riviste	1,000

Nota. — Il contingente stabilito per le « merci varie » sarà utilizzato, previo accordo fra le Autorità competenti dei due Paesi, per il pagamento di merci comprese o non comprese nella lista.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## LISTA B.

CONTINGENTI ANNUI DI IMPORTAZIONE IN SPAGNA  
DI MERCI DI ORIGINE E PROVENIENZA ITALIANA

Numero della tariffa spagnola	MERCE	Contingente annuo (in migliaia di lire)
1, 2, 5 a 10	Marmo e alabastro . . . . .	1,000
58 a 69, 71 a 75, 77	Lavori di vetro e cristallo . . . . .	1,000
ex 63, ex 64, 631 a 633, 644 a 645	Lampadine elettriche e loro parti . . . . .	1,500
76, ex 76, 684, ex 684, 685	Occhialeria in genere e sue parti . . . . .	1,000
695, 696	Apparati e strumenti per medicina e chirurgia. . .	1,000
97, ex 97	Doghe per botti . . . . .	4,000
215, 216	Budella salate . . . . .	1,000
270	Bande stagnate . . . . .	6,000
389, 454, 477	Caratteri da stampa . . . . .	1,000
493 a 619 (esclusi quelli specificatamente indicati)	Macchine ed apparecchi di ogni specie . . . . .	14,000
516, 620 a 639. . . .	Generatori di elettricità, motori e trasformatori elettrici, apparecchi per l'applicazione dell'elettricità e loro parti . . . . .	8,000
545 a 547, 578 a 581	Macchine e materiali per l'industria grafica . . .	1,000
564, 565, 565-bis	Macchine da cucire, ricamare e simili e loro parti.	3,000
645-bis	Valvole termoioniche . . . . .	250
683	Apparecchi e strumenti di ottica per geodesia e topografia . . . . .	1,000
691, 691-bis, 693, 1049, ex 1049	Lastre, carte e pellicole fotografiche, radiografiche e cinematografiche sensibilizzate . . . . .	4,000
692	Pellicole cinematografiche impressionate . . . . .	5,000
697	Apparecchi ortopedici . . . . .	200
699, 700	Strumenti scientifici da laboratorio, scienza, arte e industria . . . . .	2,000
700, 1539	Matite . . . . .	300
710	Svegliate . . . . .	250
716, 717	Macchine da scrivere, calcolatrici e loro parti . .	4,500
ex 723, 723-bis	Cuscinetti a sfera . . . . .	500
729 a 732	Automobili, camion e loro parti . . . . .	50,000
782	Accessori e pezzi di ricambio per aeroplani . . .	5,000

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero della tariffa spagnola	MERCE	Contingente annuo (in migliaia di lire)
785 a 787, 793, 794, 907 a 915, 918, 919, 931 a 935, 937 a 945, 947, 949, 951, 952, 954, 975, 976	Prodotti chimici e organici (escluso l'acido cidrico) compresi i prodotti intermedi . . . . .	2,000
795 a 797, 831 a 838, 843 a 845	Colori organici, inorganici e vernici . . . . .	12,000
825 a 829	Oli essenziali ed essenze . . . . .	1,000
842	Inchiostri da stampa e litografia . . . . .	500
846 a 851, 853 a 855, 858 a 865, 868 a 872, 877 a 883, 892 a 905, 916, 917, 921 a 923, 925 a 930, 936, 960 a 976	Prodotti chimici inorganici . . . . .	12,000
ex 906	Acido citrico . . . . .	700
946, 982 a 989	Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali . . . . .	7,000
981	Appretti . . . . .	1,000
1016, ex 1016	Estratti tannici per concia . . . . .	1,000
1017, 1018	Piante e parti di piante medicinali . . . . .	500
1019, 1402	Semi non oleosi di barbabietola, canapa e altri . . . . .	2,500
1041	Cellofane . . . . .	700
1075, 1079	Biglietti stampati . . . . .	20,000
1081 a 1087, 1101	Libri, riviste, stampati e lavori di carta e cartoni . . . . .	2,000
1158, 1210, 1277, 1320	Passamaneria . . . . .	300
1179, 1180, ex 1183	Canapa e stoppa di canapa . . . . .	5,000
1192, 1193	Corda di canapa . . . . .	800
1185 a 1187	Filati di canapa . . . . .	800
1281, 1288 a 1295	Seta artificiale e borra di seta filata, fiocco e lanital . . . . .	40,000
1434	Paste alimentari . . . . .	300
1461 a 1466	Celluloide . . . . .	1,000
1488 a 1508	Lavori di gomma elastica, compresi i pneumatici e le camere d'aria . . . . .	2,000
1502, 1512 a 1514	Tessuti e calze elastiche, oggetti per uso igienico	500
	Dall'Albania . . . . .	500
	Dalle Colonie, Possedimenti italiani e A. O. I. . . . .	2,000
	Merci varie . . . . .	7,000
	Contingente speciale per il Marocco . . . . .	12,000

*Nota.* — Il contingente stabilito per le « merci varie » sarà utilizzato, previo accordo fra le Autorità competenti dei due Paesi, per il pagamento di merci comprese o non comprese nella lista.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**ACCORDO FRA L'UNIONE DOGANALE ITALO-ALBANESE E LA SPAGNA  
PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PERMANENTE**

Il GOVERNO ITALIANO, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il GOVERNO SPAGNOLO, desiderosi di facilitare la collaborazione economica fra i due Paesi, hanno stabilito quanto segue:

**ART. 1.**

Entro un mese dall'entrata in vigore di questo Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente.

Ciascuno dei Governi contraenti designerà una Delegazione governativa, comunicandone all'altro la composizione. I Presidenti delle due Delegazioni avranno facoltà di nominare membri supplenti, di aggregare esperti e di istituire sottocommissioni miste per l'esame di questioni particolari.

Le riunioni della Commissione Mista e delle sottocommissioni avranno luogo secondo le necessità e saranno indette d'accordo fra i due Presidenti, i quali firseranno la data ed il luogo delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori.

**ART. 2.**

La Commissione mista permanente dovrà deliberare circa i provvedimenti che convenga adottare per regolare lo scambio commerciale, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi ed, in generale, tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una più stretta collaborazione economica fra i due Paesi.

**ART. 3.**

Questo Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avverrà in Roma.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in Madrid, in doppio esemplare, in lingua italiana ed in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede, l'8 maggio 1940.

*Per l'Italia*

GASTONE GAMBARA

*Per la Spagna*

JUAN BEIGBREDER

**Abrogazione e sostituzione del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV-1942-XX. (988)**

**ART. 1.**

A decorrere dalla campagna bacologica 1940 gli acquisti di bozzoli, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, non possono essere effettuati che dalle ditte che ne abbiano fatto richiesta alla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, osservando tutte le norme che saranno all'uopo predisposte dalla Federazione stessa e approvate dal Ministero delle corpora-

zioni, e ne abbiano ottenuta apposita autorizzazione.

Gli acquisti fatti non in conformità a quanto disposto nel comma precedente sono nulli di pieno diritto.

**ART. 2.**

Il prezzo dei bozzoli di produzione nazionale è fissato, per la campagna bacologica 1940, rispettivamente in lire 15 per i bozzoli gialli e in lire 16.50 per i bozzoli bianchi, per chilogrammo a fresco, e ai corrispondenti prezzi a secco, per partite mercantili di qualità media.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chilogrammo di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Ai suddetti prezzi di lire 15 e di lire 16.50 deve essere aggiunta lire 1 al chilogrammo a fresco per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione, e per interessi.

Per la campagna bacologica 1941 i prezzi base per i bozzoli saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e per le valute, ferma restando l'aggiunta di lire 1 di cui al precedente comma.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di ogni contratto una copia resterà presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente nazionale serico a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratto e ogni altra documentazione.

## ART. 3.

Gli ammassi collettivi dei bozzoli sono obbligati a tenere la gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

## ART. 4.

I bozzoli bianchi non potranno essere ceduti dagli ammassi collettivi ad un prezzo minore di quello indicato al precedente articolo 2, salvo speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente nazionale serico.

Le vendite a prezzo inferiore a quello predetto, non autorizzate dall'Ente nazionale serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo articolo 5.

## ART. 5.

Effettuata dai singoli ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni ammasso inferiore a quello indicato all'articolo 2, l'Ente nazionale serico verserà agli Enti suddetti la differenza fino ad un massimo di lire 1.50 per chilogrammo a fresco.

L'Ente medesimo ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

## ART. 6.

Ogni esercente di stabilimento di filatura di bozzoli (bozzoli doppi compresi) deve tenere apposite registrazioni dei bozzoli introdotti nello stabilimento, distinguendo le partite di produzione nazionale da quelle di importazione, per le quali è pure tenuto a fornire agli incaricati dell'Ente nazionale serico, per il servizio di controllo, la prova dell'acquisto all'estero e nei possedimenti e colonie o, in ogni caso, quando non si tratti di acquisto diretto, della provenienza ed origine.

## ART. 7.

A chiunque, a partire dal 1° luglio 1940 - XVIII e fino al 31 luglio 1942-XX, venda all'estero \*prodotti serici di cui al successivo articolo 10, sarà corrisposta, quando si verifichi la situazione di mercato di cui allo stesso articolo, una quota di integrazione di prezzo che verrà liquidata dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

La corresponsione della quota di integrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali ed acquistati secondo le norme dell'articolo 1;

b) che sia stato pagato all'ammasso collettivo venditore, per i bozzoli, un prezzo corrispondente a quelli base, fissati ai sensi della presente legge;

c) che i prodotti serici risultino venduti entro il 31 luglio 1942-XX, e spediti ad acquirenti esteri:

entro il 30 settembre 1942-XX, per la seta tratta greggia semplice;

entro il 30 novembre 1942-XX, per la seta tratta greggia addoppiata e/o torta;

d) che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, o le banche delegate da detto Istituto, abbiano riconosciuto e certificato l'adempimento degli impegni valutari assunti dal venditore al momento della esportazione.

## ART. 8.

La quota di integrazione di cui al precedente articolo 7 sarà commisurata ad un

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

valore della seta tratta greggia semplice di lire 197,50 per chilogrammo per i prodotti serici ottenuti dalla lavorazione dei bozzoli del raccolto nazionale 1940, e a quello determinato a' sensi del precedente articolo 2 per quelli ottenuti dai bozzoli del raccolto dell'anno 1941.

La quota di integrazione sarà determinata in misura pari alla differenza fra i valori di cui al comma precedente e la media dei prezzi della seta tratta greggia semplice, qualità base, quotati dalle Borse Sete di New York e Yokohama nella quindicina in cui è datato il contratto di vendita.

Qualora i prezzi del mercato effettivo degli Stati Uniti d'America si discostino da quelli quotati dalle Borse predette, alla media di cui al comma precedente sarà applicata una correzione determinata con le modalità stabilite nel successivo articolo 9.

La quota di integrazione per le vendite effettuate sui mercati americani eseguite con spedizioni dirette da porti italiani a porti delle Americhe sarà determinata come dai commi precedenti, deducendo dalla media dei prezzi delle Borse Sete, eventualmente modificata con l'applicazione della correzione predetta, una quota non superiore alle lire 10 per chilogrammo, in rapporto alle maggiori spese inerenti alle vendite su quei mercati (nolo, assicurazioni, imballaggio, ecc.).

## ART. 9.

Alla determinazione della eventuale correzione da applicare alla media dei prezzi quotati dalle Borse Sete di New York e Yokohama a' sensi del precedente articolo 8, e della quota di deduzione per maggiori spese di cui allo stesso articolo, sarà provveduto da un Comitato nominato dal Ministro per le corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e per gli scambi e per le valute e dal Segretario generale dell'Ente nazionale serico.

Lo stesso Comitato stabilirà, con le norme di cui alla presente legge, la misura delle quote di integrazione da assegnare alle varie qualità di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina.

Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante del Ministero delle corporazioni e ne disimpegnerà le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso Ministero.

L'efficacia delle determinazioni del Comitato è subordinata alla approvazione del Mi-

nistero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Le eventuali modificazioni alla correzione e alla quota per spese di cui al comma precedenti saranno applicate nei confronti della media dei prezzi quotati delle Borse predette nella quindicina immediatamente successiva a quella durante la quale saranno rese note.

## ART. 10.

La quota di integrazione calcolata a' sensi del precedente articolo 8 è considerata come quota base e sarà corrisposta per ogni chilogrammo di seta tratta greggia semplice.

La quota base di integrazione subirà per i prodotti sottoindicati le seguenti variazioni:

a) filati greggi, tinti, semplici o ritorti, ottenuti da bozzoli doppi, quota di integrazione pari a due quinti della quota base, per chilogrammo;

b) seta tratta greggia addoppiata e torta, seta tratta tinta, quota base aumentata di lire 2.50 per chilogrammo.

## ART. 11.

Le vendite sia all'interno che all'estero di seta tratta greggia semplice o addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, devono essere denunciate all'Ente nazionale serico.

## ART. 12.

Alla fine di ogni campagna serica il Ministro per le corporazioni potrà disporre l'accertamento delle giacenze di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, nonchè di quelle di bozzoli già acquistati ai sensi dell'articolo 1 e non ancora trasformati, e ordinarne il deposito in magazzini da destinarsi.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e per le valute, potrà disporre per la filatura delle giacenze di bozzoli di cui sopra, e di quelle eventualmente esistenti presso gli ammassi collettivi, allo scopo di collocarne all'estero il prodotto unitamente alle giacenze di seta accertate ai sensi del presente articolo.

## ART. 13.

Qualora, in relazione alle precedenti disposizioni, sorga questione sulla determinazione della qualità delle partite di bozzoli e del prezzo relativo, stabilisce insindacabilmente in proposito una Commissione parite-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tica istituita presso ogni Consiglio provinciale delle corporazioni, composta di quattro membri, di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori dell'agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori dell'industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali, e presieduta dal Prefetto presidente di detto Consiglio o da un suo delegato.

## ART. 14.

Chiunque acquisti bozzoli prodotti nelle campagne 1940 e 1941 in difformità delle disposizioni contenute nell'articolo 1 è punito con l'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore dei bozzoli acquistati valutato in base alle norme contenute nell'articolo 2, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 2 e negli articoli 6 e 11 sono puniti con l'ammenda fino a lire 5,000.

## ART. 15.

I fondi occorrenti per la corresponsione delle quote di integrazione di cui all'articolo 7 e delle differenze di cui all'articolo 5 saranno iscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindere dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

L'Ente nazionale serico presenterà i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi

ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.

Per le spese da sostenersi dall'Ente nazionale serico per l'applicazione del presente decreto sarà aumentato di lire 700,000 lo stanziamento del capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1940-41 e per il successivo esercizio 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## ART. 16.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, numero 272, e della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 533.

Ai prodotti serici ottenuti dalla lavorazione dei bozzoli dei raccolti 1937, 1938 e 1939 acquistati a norma del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e venduti all'estero a norma del precedente articolo 7, saranno applicate le disposizioni della presente legge commisurando la quota di integrazione ai seguenti valori della seta tratta greggia semplice:

per il raccolto 1937: lire 96 per chilogrammo;

per i raccolti 1938 e 1939: lire 127 per chilogrammo.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

